



CITTA' DI MARIANO COMENSE

PROVINCIA DI COMO

Settore Risorse Economico-Finanziarie
Ufficio Tributi

ALLEGATO A)

TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2023 – RELAZIONE DETERMINAZIONE TARIFFE

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), articolata nelle sue componenti dell'Imposta Municipale Propria – IMU, del Tributo sui Servizi Indivisibili – TASI e della Tassa sui Rifiuti – TARI, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Premesso ancora che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, abrogando le norme relative ad IMU e TASI lasciando vigenti le norme dedicate alla disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Precisato che la TARI è la componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale è stato attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, e successive delibere di modifica, recante “*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*”, confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

Considerato che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un *NUOVO METODO TARIFFARIO DEI RIFIUTI (MTR)*, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale, prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

Vista la delibera n. 363 del 03 agosto 2021, con la quale ARERA ha approvato il nuovo “*METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022/2025*”,



CITTA' DI MARIANO COMENSE

PROVINCIA DI COMO

Settore Risorse Economico-Finanziarie
Ufficio Tributi

(Allegato A della medesima delibera), con il quale vengono definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione dei rifiuti per il predetto periodo, successivamente integrata con le delibere n. 422/2021 e n. 459/2021 e con la determina n. 2/2021 con le quali sono stati approvati gli schemi tipo degli atti da produrre e le modalità operative per la trasmissione all'Autorità;

Richiamato il comma 651 dell'art. 1 della citata legge 147/2013, laddove si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158” – cd. “metodo normalizzato;*

Atteso che l'art. 6 dell'MTR-2 conferma, per la determinazione delle tariffe TARI, la possibilità di utilizzare i criteri presuntivi di produzione dei rifiuti predeterminati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, così come già stabilito dall'art. 1, comma 651 della l. 147/2013, prevedendo che *“in ciascuna annualità 2022/2023, o comunque fino a diversa regolazione disposta dall'Autorità in materia di corrispettivi, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate [secondo MTR-2], sono definiti:*

- *l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;*
- *i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 158/99”.*

Rilevato pertanto che le indicazioni riportate, prima dalla deliberazione n. 443/2019 ed oggi dalla deliberazione 363/2021, rinviano ai criteri dell'art. 1, comma 652, legge 147/2013, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, o, in alternativa, e comunque nel rispetto del principio *“chi inquina, paga”*, la commisurazione della *“tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti”*;

Visto l'art. 57 bis del D.L. 124/2019 e s.m. ed i. , che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione, disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Visto in particolare l'art. 8 del D.P.R. 158/1999 citato, secondo cui ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, individuando i costi del servizio e gli elementi necessari all'elaborazione della tariffa TARI sia per le utenze domestiche che non domestiche;

Dato atto che, come disposto all'allegato 1, punto 3, del D.P.R. 158/1999, i suddetti costi sono suddivisi in:

- costi fissi, relativi agli investimenti e relativi ammortamenti,
- costi variabili, rapportati alla quantità di rifiuti prodotta, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione

con l'indicazione puntuale delle differenti voci di costo che concorrono alla loro determinazione;

Viste le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, legata ai costi fissi e determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio,



CITTA' DI MARIANO COMENSE

PROVINCIA DI COMO

Settore Risorse Economico-Finanziarie

Ufficio Tributi

riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, legata ai costi variabili e rapportata quindi alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

Rilevato che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

Verificato che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come specificati nei seguenti paragrafi), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

Preso atto che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento K_a , individuato in misura fissa nelle tabelle allegate al Decreto, in ragione della popolazione e all'ubicazione del Comune, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, con totale assenza di ogni discrezionalità in ordine alle formule di calcolo;

Considerato che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta potenzialmente da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento K_b , proposto in *range* delimitati all'interno di valori minimi e massimi fissati dal decreto

Rilevato che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente K_c , scelto all'interno di un *range* stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

Atteso che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti K_d , stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Rilevato che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media di rifiuto;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022 e 2023 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:



CITTA' DI MARIANO COMENSE

PROVINCIA DI COMO

Settore Risorse Economico-Finanziarie

Ufficio Tributi

- tasso di inflazione programmata;
- recupero della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti entro il limite del 4% ;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, entro il limite del 3%;

Considerato che non è più prevista la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3 dell'allegato A del vecchio MTR, per cui oggi i costi fissi e variabili sono calcolati in proporzione ai costi fissi e variabili massimi individuati secondo il Metodo

Verificato, altresì, che il metodo MTR-2 prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Ribadito quindi ancora valido e vigente il principio secondo cui il Piano Economico finanziario redatto a norma del Metodo MTR-2. si ponga come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari.

Visto il "*Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per il periodo regolatorio 2022 – 2025*" e relativi allegati, predisposto dal Comune, gestore per quanto di competenza (gestione tariffe e rapporto con gli utenti), in qualità di Ente Territorialmente competente per la Regione Lombardia, in sinergia con la società gestore del Servizio di Igiene Urbana, Service 24 Ambiente S.r.l., la quale ha predisposto il cd. "PEF grezzo" ed inviato all'Ente con prot. n. 14784 del 12.04.2022, insieme sottoposti a validazione a cura di società terza secondo normativa, di cui alla Deliberazione di C.C. n. 32 del 28.04.2023 e già trasmesso all'ARERA per la definitiva approvazione;

Riassunte come sopra le norme ora richiamate, si desume quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti *fasi fondamentali*:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Atteso che il PEF, così predisposto, rimane valido per l'intero periodo regolatorio 2022/2025, anche in un'ottica di uniformità con la programmazione triennale data dal bilancio di previsione degli Enti Locali, pur rimanendo saldo il modus operandi, già espresso con l'MTR1 - primo periodo regolatorio, ovvero sia di utilizzare i dati di consuntivo dell'anno a-2 come base di riferimento per la costruzione dello stesso.

Dato atto che nel PEF come sopra determinato, per ciascuna annualità ivi definita, le variazioni delle entrate tariffarie globalmente considerate sono state elaborate secondo il limite di variazione annuale



CITTA' DI MARIANO COMENSE

PROVINCIA DI COMO

Settore Risorse Economico-Finanziarie
Ufficio Tributi

rispetto all'anno precedente, previsto all'art. 4.2 della delibera 363/2021, che ha tenuto conto del tasso di inflazione programmata, fissato nel 2022 e quindi anche per i successivi anni all'1.7%, del miglioramento di produttività di un anno rispetto al precedente, del miglioramento della qualità e delle prestazioni erogate e di eventuale modifica del perimetro gestionale, definendo i seguenti valori massimi delle entrate tariffarie, in particolare:

- per l'annualità 2023 di € 2.387.717,00;

Dato atto che il valore massimo suddetto era stato determinato, tenendo conto dei seguenti parametri incidenti sul limite di variazione annuale:

- tasso di inflazione $rpia$ – 1.7%
- coefficiente di recupero produttività (fra 0.1-0.5) Xa – 0.10% (uguale al 2022)
- coefficiente per il miglioramento della qualità (entro il 4,00) QLa – 1.20% (nel 2022 era stato fissato nella misura massima del 4.00% attese le novità nella gestione raccolta rifiuti)
- coefficiente di valorizzazione modifica perimetro PGa – 0.00% (per tutto il periodo, in quanto non previste modifiche);

Tenuto conto che la delibera ARERA 363/2021, prevede all'art. 8 la possibilità di aggiornamento biennale del Piano 2022/2025 già predisposto sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, prevedendo altresì l'identica procedura di elaborazione, validazione, determinazione e trasmissione all'Autorità per l'approvazione finale, come per il PEF ordinario;

Relativamente alla possibilità di ulteriori modifiche, l'art. 8.5 prevede che l'EGT – Comune, in collaborazione con il gestore, possano, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, presentare all'Autorità motivata istanza di revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria trasmessa;

L'ARERA è quindi intervenuta nell'anno in corso con la deliberazione n. 62/2023/R/Rif, con la quale ha avviato il procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale delle annualità 2024-2025, ma nel contempo ha inteso chiarire quali siano le modalità straordinarie che devono sottostare all'eventuale aggiornamento *infra*-periodo disattendendo l'ipotesi di revisione dei costi sulla base dell'elevato tasso attuale d'inflazione o dell'esponentiale aumento dei prezzi di materie prime ed energia, in quanto la revisione non è ammessa per semplici questioni di adeguamento dei costi a consuntivo del 2021, come indicati nel *tool* del PEF 2022-2025, ma solo per fondati motivi di rilevante impatto sull'equilibrio di bilancio;

Secondo ARERA pertanto gli Enti locali potranno recuperare i maggiori costi nelle annualità 2024 e 2025 in sede di aggiornamento biennale;

Considerato quindi che l'aggiornamento dei Piani riconducibile alla casistica in parola è da ritenersi da ARERA escluso, visti anche il mancato aggiornamento del *tool* di calcolo del PEF e l'assenza di indicazioni sulla modalità di valorizzazione delle componenti di costo toccate dallo shock inflazionistico, da parte della stessa Autorità;

Ritenuto che non sia necessario presentare all'Autorità ARERA alcuna istanza di revisione *infra* periodo, non rinvenendo attualmente quelle circostanze straordinarie che possano pregiudicare il



CITTA' DI MARIANO COMENSE

PROVINCIA DI COMO

Settore Risorse Economico-Finanziarie
Ufficio Tributi

raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEF medesimo o possano arrecare pregiudizio agli equilibri di bilancio dei gestori;

Richiamato il D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, emanato a seguito della legge delega 4 ottobre 2019, n. 117, di recepimento della Direttiva comunitaria n. 2018/851, con il quale è stato modificato il D.lgs. 3 aprile 2016, n. 152, "TUA - Testo Unico dell'Ambiente", intervenendo in materia di definizione e classificazione dei "rifiuti," con importanti ripercussioni relativamente al conferimento al Servizio Pubblico Comunale di Igiene Urbana e quindi di tassazione, sia in termini di qualificazione delle attività tassabili che di quantificazione delle superficie assoggettate al prelievo, a fronte di una normativa TARI, legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s. m. ed i., non innovata dalle disposizioni in parola;

Dato atto che le variazioni sopra descritte possono considerarsi ormai a regime;

Vista la Delibera ARERA n. 15 del 18.01.2022, "REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI" con la quale è stato approvato il nuovo "TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - (TQRIF), secondo cui viene prevista l'introduzione di un "set" di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori, individuati dall'Ente territorialmente competente – ETC, in relazione al livello effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni e determinato dallo stesso ETC in base alle prestazioni previste nel/i Contratto/i di servizio e Carta/e di servizio vigenti;

Dato atto che gli standard minimi contrattuali e tecnici previsti riguardano l'intera gestione del servizio integrato di igiene urbana, e quindi:

- da un lato l'Ente territorialmente competente, in particolar modo per quanto attiene all'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti – TARI;
- dall'altro il gestore/i del servizio di igiene urbana, ognuno per le attività di propria competenza;

Atteso che il *quadro* di obblighi introdotto dalla delibera 15/2022 è così articolato:

- per la qualità contrattuale:
 - a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
 - b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
 - c) Punti di contatto con l'utente;
 - d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
 - e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;
 - f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- per la qualità tecnica:
 - a) Continuità e regolarità del servizio;
 - b) Sicurezza del servizio.

Considerato che i nuovi standard minimi tecnici e contrattuali sono entrati in vigore dal 1° gennaio 2023, consentendo pertanto a tutti i soggetti interessati di adeguare le proprie forme di gestione alle nuove direttive dell'Autorità;



CITTA' DI MARIANO COMENSE

PROVINCIA DI COMO

Settore Risorse Economico-Finanziarie

Ufficio Tributi

Richiamata la Deliberazione di C.C. n. 21 del 28.03.2022, con la quale sono stati determinati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica secondo lo Schema II "livello qualitativo intermedio", di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

TENUTO CONTO che l'adeguamento agli obblighi ed il raggiungimento degli standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dallo schema della matrice regolatoria di appartenenza ha determinato alcuni oneri, inseriti alla voce "Costi operativi fissi previsionali di cui all'art. 9.2 del MTR-2 – **CQ EXP TF**", parte Comune, del Piano finanziario 2022/2025, come previsto dal nuovo MTR-2 e come evidenziato al prossimo paragrafo;

Richiamato il Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti – TARI, approvato con Deliberazione del C.C. n. 44 del 27.07.2020, modificato con deliberazione del C.C. n. 46 del 28.06.2021, a seguito dell'entrata in vigore del suddetto D.lgs. 116/2020 e successivamente con deliberazione di C.C. n. 108 del 19.12.2022 a seguito dell'emanazione della Delibera ARERA n. 15/2022;

Di seguito si espongono per l'anno 2023 i criteri di ripartizione dei costi ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2023.

2. L'INDIVIDUAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO

Il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che devono essere coperti con la tariffa in due comparti: costi fissi (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani non specificamente correlate alla produzione di rifiuti da parte degli utenti) e costi variabili (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani la cui entità è proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta e, conseguentemente, alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani).

Ai costi, come definiti secondo l'MTR-2, di cui al paragrafo precedente e costituenti il PEF 2022/2025, come adottato con Deliberazione consiliare n. 32/2022, devono essere sommate le riduzioni obbligatorie previste dalle diverse leggi susseguite nel tempo, nonché, a norma di quanto stabilito in materia dalla legge 147/2013, quelle riduzioni che possono essere previste e disciplinate nel Regolamento TARI e che, comportando in generale un minore introito da tariffa, come previsto dalle linee guida ministeriali, non possono e non devono essere controbilanciate da entrate diverse dai proventi del tributo, ma per assicurarne l'integrale copertura, il minor gettito, suddiviso in quote fisse e variabili, deve essere inserito tra i costi del piano economico finanziario.

A queste riduzioni, si sottraggono e quindi non devono essere considerate quale costo a carico della platea degli altri contribuenti/utenti, i costi relativi alla produzione di rifiuti speciali che i produttori hanno l'obbligo di smaltire autonomamente secondo norma di legge. A norma di quanto disposto al comma 649 dell'art. 1 della legge 47/2013, si ricomprendono tra tali costi, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 116/2020, i costi relativi alla produzione dei rifiuti speciali a norma dello stesso decreto e quindi non sono state considerate tra le riduzioni da sommare al costo PEF e ripartite tra le altre utenze, quelle corrispondenti all'esenzione totale delle superfici per le utenze agricole ed attività connesse a norma dell'art 2135 c.c. o di tutte le altre attività escluse, così come non sono state considerate le relative superfici esenti.



CITTA' DI MARIANO COMENSE

PROVINCIA DI COMO

Settore Risorse Economico-Finanziarie
Ufficio Tributi

Allo stesso modo rientrano tra le riduzioni/costo, quelle previste con riferimento alla parte variabile della tariffa, per avvio al riciclo dei rifiuti urbani direttamente o tramite soggetti autorizzati, così come le riduzioni/costo previste dalla legge per le utenze domestiche, mentre le relative superfici vengono diminuite proporzionalmente.

I predetti costi vengono ripartiti quindi tra le tipologie di utenze domestiche e non domestiche, in base all'individuazione analitica di origine degli stessi.

Tutte queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria con il sistema di calcolo ivi utilizzato.

Le prime operazioni da compiere consistono nella ripartizione dei costi tra fissi e variabili, secondo la classificazione operata Metodo Tariffario ARERA.

Il dettaglio dei costi generali del ciclo integrato RU, comprensivi quindi dei costi del gestore e dei costi Comune, con riferimento al solo 2023, afferenti al servizio di gestione dei rifiuti è sintetizzato nella successiva tabella.

Componenti di costo variabile	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	209.733
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	483.892
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR (al netto proventi $b(AR)$ e ricavi $b(I+\omega)ARsc$)	30764
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	765.184
Costi operativi incentivanti fissi art. 9.3 MTR – COI^{EXP}_{TV}	-90.000
Oneri relativi all'IVA indetraibile	141.456
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) comma 4.5 - parte variabile	22.324
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile al netto detrazioni art. 4.6 del. 363/2021	1.563.353

Componenti di costo fisse	
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	269.279
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	44.898
Costi generali di gestione - CGG	193.896
Altri costi - COAL	1.591
Costi d'uso del capitale - CK (comprensivo di ammortamenti Amm , accantonamenti Acc e remunerazione capitale investito R)	159.118
Costi operativi fissi previsionali di cui all'art. 9.2 del MTR-2 – CQ^{EXP}_{TF}	30.000
Costi operativi incentivanti fissi art. 9.3 MTR-2 – COI^{EXP}_{TF}	76.841
Oneri relativi all'IVA indetraibile	64.716
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) comma 4.5 - parte fissa	11.246
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse al netto detrazioni art. 4.6 del. 363/2021	851.585
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ - Costi massimi ammissibili	2.414.938



CITTA' DI MARIANO COMENSE

PROVINCIA DI COMO

Settore Risorse Economico-Finanziarie

Ufficio Tributi

Inflazione programmata 2020 - rpi_a	1,7 %	
Recupero di produttività per l'anno di riferimento - Xa	0,10 %	
Miglioramento previsto qualità - QL_a	1,20%	
Coeff. Per la valorizzazione modifiche perimetro gestionale - PGa	0%	
Coeff. Decreto legislativo n. 116/20 - C116	0%	
Parametro per la determinazione del limite di crescita delle tariffe - p	2,80%	
Parametro attualizzazione - (1+- p)	1,028	
ΣTa	2.414.938	
ΣTVa-1	1.544.572	
ΣTFa-1	778.110	
ΣTa-1	2.322.682	
ΣTa-1 ATTUALIZZATO - ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto limite crescita)	2.387.717	
CVa-1 attualizzati	1.545.731	
CFa-1 attualizzati	841.986	
ΣTa =(CF+CV) dopo attualizzazione	2.387.717	
Detrazione comma 1.4 determina n. 2 MIUR e recupero evasione – parte variabile	23.428	
Detrazione comma 1.4 determina n. 2 MIUR e recupero evasione – parte fissa	10.428	
ΣTVa - Totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile al netto detrazioni	1.522.303	
ΣTFa - Totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso al netto detrazioni	831.559	
ΣTa - Totale entrate tariffarie al netto detrazioni	2.353.862	
Riduzione parte fissa utenze domestiche attualizzate- RFUD	10.091,05	
Riduzione parte fissa utenze non domestiche attualizzate- RFUND	4.948,27	
Riduzione parte variabile utenze domestiche attualizzate- RVUD	12.437,37	
Riduzione parte variabile utenze non domestiche attualizzate- RVUND	165.571,62	
ΣTa - TOTALE PEF CON RIDUZIONI ATTUALIZZATE	2.546.910,31	
Tariffa di riferimento anno 2022 - ΣT_a € 2.546.910,31	TF - Totale costi fissi	846.598,32
	TV - Totale costi variabili	1.700.311,99



CITTA' DI MARIANO COMENSE

PROVINCIA DI COMO

Settore Risorse Economico-Finanziarie
Ufficio Tributi

L'importo massimo dei costi efficienti per l'anno 2022 come risulta dall'applicazione del metodo MTR-2 è pari a **€ 2.414.938,00**.

Secondo le indicazioni del MTR-2 il valore massimo del piano economico finanziario per l'anno 2023 non può comunque essere superiore ad **€ 2.387.717,00** (pari al valore del PEF 2022, pari ad € 2.322.682,00 parametrato al limite di crescita ottenuto sommando il tasso di inflazione pari a 1,70%, dedotto lo 0,1%, parametro scelto quale recupero produttività con l'1,20% relativo al miglioramento previsto nella qualità del servizio).

Tale importo, al netto del contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, per le Istituzioni scolastiche, che, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, deve essere sottratto dal totale dei costi del PEF, nonché al netto del recupero evasione fiscale 2021, per un totale di detrazione pari ad € 33.856,00 è pari ad **€ 2.353.862,00** quale importo costi ammissibili.

Come anticipato nelle premesse, pur in presenza di un aumentato tasso d'inflazione e dei costi dell'energia e dei materiali, avendo disposto l'ARERA che gli Enti locali potranno recuperare i maggiori costi nelle annualità 2024 e 2025 in sede di aggiornamento biennale, poiché l'equilibrio finanziario Gestore/Comune è comunque garantito, il Comune non ha inteso presentare istanza per il superamento del limite alla crescita annuale, come previsto dalla deliberazione ARERA ed ha proposto al proprio Consiglio Comunale l'approvazione di un piano economico finanziario per l'anno 2023 pari a € 2.353.862,00.

Sommando le riduzioni di legge, il valore della tariffa di riferimento per l'anno 2023 è pari ad **€ 2.546.910,31**

3. RISULTANZE FABBISOGNI STANDARD

A norma dell'art. 1, comma 653 della l. 147/2013, nella determinazione dei costi, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, al fine di adottare eventuali iniziative al fine di far convergere sul valore assunto come riferimento eventuali costi superiori non corrispondenti a livelli superiori di servizi.

Il Dipartimento delle Finanze in data 23.12.2019 ha quindi dettato le "Linee guida interpretative" per l'anno 2020 concernenti l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 per l'applicazione dei fabbisogni standard alla TARI. Con la delibera 363/2021, il nuovo Metodo prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie.

Le Linee Guida, da ultimo innovate dal MEF in data 30.12.2021, hanno ribadito che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il*



CITTA' DI MARIANO COMENSE

PROVINCIA DI COMO

Settore Risorse Economico-Finanziarie
Ufficio Tributi

comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”.

Poiché non sono state emanate nuove Linee Guida, né modifiche alle variabili di calcolo, ma tutto è rimasto fissato a quanto già elaborato lo scorso anno e validato con il PEF quadriennale, il costo standard unitario del servizio di smaltimento rifiuti, espresso in euro per tonnellata, per il Comune di Mariano Comense risulta essere pari ad € 319.95 più alto rispetto al costo standard nazionale.

Verificato che il costo complessivo che il Comune di Mariano Comense dovrà coprire per l'anno 2023, attraverso l'applicazione della TARI, tenuto conto anche di quanto indicato al punto precedente, è quantificato in € 2.546.910,31 al netto dei ricavi conseguiti ed adeguato all'inflazione programmata e al recupero di produttività per l'anno di riferimento, pari all'1,028% nonché comprensivo del costo delle riduzioni, e che conseguentemente il costo effettivamente sostenuto dal Comune per tonnellata di rifiuto è pari ad € 230,92 si ritiene di non dover procedere ad alcun aggiustamento di tale costo verso la media nazionale.

4. I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE

Una volta individuata la ripartizione dei costi di cui al punto 2., è necessario procedere alla suddivisione degli stessi tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999), considerando che:

- le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari;
- le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 158/1999:
 - ▶ le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, con esclusione, dal 2021, ad opera della legge di Bilancio 2020, legge 27 dicembre 2019, n. 160, dei banchi di mercato, la cui TARI è confluita nel Canone Unico Patrimoniale e, ad opera del D.lgs. 116/2020, già citato, delle attività agricole e connesse;
 - ▶ le “comunità”, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 del D.P.R. n. 138 del 1998, corrispondente all'attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).

Come meglio si vedrà, all'interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori sottoarticolazioni, in quanto per i comuni con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti:

- le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (Allegato 1, tab. 1a e 2, del D.P.R. 158/1999);
- le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all'attività svolta, individuandosi 30 tipologie (Allegato 1, tab. 3a e 4a del D.P.R. 158/1999), con dal 2021 l'esclusione delle categorie n. 16 e 29 per i banchi di mercato.

Con riferimento al D.lgs. 116/2020 che ha modificato il D.lgs. 3 aprile 2016, n. 152, “TUA - Testo Unico dell'Ambiente”, intervenendo quindi in materia di definizione e classificazione dei “rifiuti,” con importanti ripercussioni relativamente al conferimento al Servizio Pubblico Comunale di Igiene Urbana e quindi di tassazione, sia in termini di tariffe TARI che di superfici tassabili, le modifiche si intendono ormai a regime, data la loro applicazione a decorrere dal 2021.



CITTA' DI MARIANO COMENSE

PROVINCIA DI COMO

Settore Risorse Economico-Finanziarie

Ufficio Tributi

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise, a differenza di quanto previsto per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire "secondo criteri razionali".

Si è pertanto deciso di effettuare la ripartizione sulla base di due componenti:

- **per i Costi Fissi, sulla base delle superfici complessive**, rispettivamente dalle utenze domestiche, comprensive delle utenze accessorie e non domestiche e calcolando quindi l'incidenza percentuale sul totale.
- **per i Costi Variabili, sulla base dei quantitativi medi ordinari di rifiuti prodotti in relazione alle utenze non domestiche**. Considerando che è conosciuta, trattandosi di un dato depositato presso ISPRA, la quantità dei rifiuti totali prodotti nel Comune di Mariano Comense per l'anno 2021, pari a tonnellate 11.029.395, e conoscendo dal *tool* di calcolo delle tariffe, la quantità potenziale per le UND, per differenza è stata calcolata l'incidenza percentuale delle utenze domestiche.

L'incidenza della superficie delle due categorie di utenza alla data del 1° gennaio 2023 – ai fini, come da legge e da Regolamento, della ripartizione sopra descritta, era la seguente:

- 68,68% per le UD
- 31,32% per le UND.

Sulla base di tali percentuali si è proceduto alla suddivisione dei Costi Fissi tra UD e UND.

L'incidenza della quantità totale presunta di rifiuti prodotta dalle due categorie di utenza, tenuto conto delle superfici alla data del 1° gennaio 2023 – ai fini della ripartizione sopra descritta, era la seguente:

- 58,84% per le UD
- 41,16% per le UND.

Sulla base di tali percentuali si è proceduto alla suddivisione dei Costi Variabili tra UD e UND.

Tale metodologia, come già indicato precedentemente al punto 2, è stata integrata con l'imputazione puntuale delle voci di costo rappresentate dalle riduzioni tariffarie provenienti rispettivamente dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, parte fissa e parte variabile.

Sulla base di tale percentuale di incidenza, tanto sulla parte fissa che variabile, sono quindi stati calcolati i seguenti costi attribuiti alle utenze domestiche e non domestiche, riportati nella tabella seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
<i>Costi totali utenze domestiche</i> $\Sigma Td = Ctudf + Ctudv$	€ 1.489.315,16	<i>Ctudf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	581.195,05
		<i>Ctudv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	908.120,11



CITTA' DI MARIANO COMENSE

PROVINCIA DI COMO

Settore Risorse Economico-Finanziarie

Ufficio Tributi

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tnd = Ctndf + Ctndv$	€ 1.057.595,15	<i>Ctndf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>	265.403,26
		<i>Ctndv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	792.191,88

Allo stesso modo:

Costi fissi totali	$\Sigma Tf = Ctuf + Ctnf$ € 846.598,32	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma Tf \times 69,90\%$	581.195,05
		Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili utenze non domestiche	$Ctnf = \Sigma Tf \times 30,10\%$	265.403,26
Costi variabili totali	$\Sigma Tv = Ctuv + Ctnv$ 1.700.311,99	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma Tv \times 50,66\%$	908.120,11
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili utenze NON domestiche	$Ctnv = \Sigma Tv \times 49,34\%$	792.191,88

4a. RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE DOMESTICHE

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita in relazione ai metri quadri occupati dalle sei categorie corrispondenti al numero degli occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti.

Le superficie di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti **Ka** presenti nello stesso D.P.R.

La quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, indipendentemente dalla superficie occupata, sulla base di specifici coefficienti nell'ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 158/1999 (**Kb**).

L'importo addebitato alla singola utenza domestica è pertanto dato dalla somma delle due quote come sopra determinate.

L'evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata al punto successivo.

4a.1. INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI "K" PER LE UTENZE DOMESTICHE

Il D.P.R. 158/1999 non pone possibilità di variazione, se non geografico/dimensionali (comuni fino e oltre 5 mila abitanti, ubicati al Nord, Centro o Sud, per un totale di sei classi), nell'applicazione del coefficiente **Ka**, relativo alla ripartizione dei costi fissi.



CITTA' DI MARIANO COMENSE

PROVINCIA DI COMO

Settore Risorse Economico-Finanziarie
Ufficio Tributi

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi variabili è invece presente, per ciascuna categoria, un intervallo minimo/massimo, all'interno del quale deve essere operata la scelta del coefficiente Kb.

Per quanto riguarda l'esercizio del potere di individuazione dei coefficienti, è opportuno richiamare la giurisprudenza consolidata (giòva ricordare che il D.P.R. 158/1999 costituiva, precedentemente all'introduzione della TARES prima e della TARI poi, il riferimento per l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani cosiddetta TIA), efficacemente richiamata all'interno del capitolo 15 delle "Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe", per i quali viene sancito il criterio di ragionevolezza e di discrezionalità nell'ambito della loro scelta operata dall'Amministrazione Comunale.

Si precisa che nulla è variato rispetto all'individuazione di tali coefficienti rispetto all'annualità 2022, per cui rimangono le medesime considerazioni svolte per l'anno precedente, ovverossia di mantenere i coefficienti relativi alla parte variabile (Kb) ridotti al minimo di legge per tutte le classi di utenza domestica, ad eccezione della classe 1.1 – Un componente, alla quale è stato applicato il coefficiente massimo; tale scelta viene "assorbita" dall'abbattimento forfettario della relativa tariffa, pari al 25% come determinato dal vigente regolamento comunale che disciplina il nuovo tributo.

I relativi coefficienti, distinti secondo la classificazione basata sul numero degli occupanti, saranno oggetto di approvazione del Consiglio Comunale nell'allegato prospetto "PROSPETTO COEFFICIENTI TARI 2023".

4b. RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE NON DOMESTICHE

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, sia la quota fissa che la quota variabile delle utenze non domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati da ciascuna delle categorie determinate dal D.P.R. 158/1999 in relazione alla tipologia di attività svolta dal soggetto passivo del tributo.

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (**Kc** per la parte fissa, e **Kd** per la parte variabile) nell'ambito degli intervalli presenti nello stesso D.P.R.

L'evidenziazione di tali coefficienti è demandata al punto successivo. Si precisa che nulla è variato rispetto all'individuazione di tali coefficienti rispetto all'annualità 2022, per cui rimangono le medesime considerazioni di cui appresso.

4b.1 INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI "K" PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. 158/1999 evidenzia, per entrambe le componenti (fissa e variabile) della tariffa, un intervallo minimo/massimo, all'interno del quale operare la scelta. Per l'anno 2014, tuttavia, era stata data facoltà ai Comuni di discostarsi dai suddetti limiti al fine di evitare brusche variazioni nel passaggio al nuovo prelievo. Tale facoltà è stata rinnovata per gli anni successivi, e da ultimo ad opera delle modifiche apportate al comma 652 dell'art. 1 della legge 147/2013, dall'art. 57-bis del D.L. 124/2019, conv. con modificazione dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, secondo cui "*Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27*



CITTA' DI MARIANO COMENSE

PROVINCIA DI COMO

Settore Risorse Economico-Finanziarie

Ufficio Tributi

dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1."

Anche in tale caso, si precisa che nulla è variato rispetto all'individuazione di tali coefficienti rispetto all'annualità 2022, per cui rimangono le medesime considerazioni svolte per l'anno precedente, ovvero, avvalendosi della facoltà appena sopra menzionata, erano stati rivisti i coefficienti utilizzati per la determinazione delle tariffe 2022, rispettando i limiti di flessibilità del 50% concessi rispetto ai coefficienti minimi e massimi di cui al D.P.R. 158/1999, ciò al fine di tener conto della potenzialità produttiva dei rifiuti, in particolar modo indifferenziati/misti, come da controlli effettuati nel corso dell'anno 2021-2022.

I coefficienti così determinati, distinti secondo la classificazione basata sull'attività svolta dal soggetto passivo del tributo, saranno oggetto di approvazione del Consiglio Comunale nell'allegato prospetto "PROSPETTO COEFFICIENTI TARI 2023".

4c. L'ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE

Il procedimento fin qui descritto porta, attraverso il percorso di calcolo stabilito dal D.P.R. 158/1999, alla quantificazione delle tariffe per ciascuna categoria di utenza domestica e non domestica, sia per quanto riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile.

Le tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2023, ripartite tra categorie di utenze, saranno oggetto di approvazione del Consiglio Comunale nell'allegato prospetto "PROSPETTO TARIFFE TARI 2023".